

di verifica della salvaguardia, generalmente a ottobre/novembre, sfruttando la possibilità concessa dall'ordinamento. In tal caso, infatti, afferma ancora il Ministero, si verificherebbe «un'evidente violazione del principio di certezza del diritto, in quanto verrebbe a mancare qualsiasi riferimento temporale certo per l'individuazione delle aliquote applicabili per ciascun anno di imposta» (Risoluzione 1/DF/2017).

Daniela Ghiandoni - Elena Masini

Mancato rispetto del pareggio di bilancio

20/07/2017 - ItaliaOggi

Sono solo 31 i comuni che nel 2016 non hanno rispettato il pareggio di bilancio. Ad essi, il ministero dell'interno, con il dm 17/7/2017 diffuso ieri, ha comminato una sanzione complessiva di circa 5,5 milioni di euro. Si tratta dell'ulteriore conferma dell'efficacia del meccanismo (che dallo scorso anno ha mandato in pensione il vecchio e «stupido» Patto di stabilità interno) nella sua dimensione, per così dire, «punitiva». Assai meno brillanti, invece, i risultati sul versante della programmazione, dove si registrano margini di spesa inutilizzati di almeno 2,5 miliardi, con conseguente stagnazione degli investimenti.

Il vero problema riguarda ormai la «pars construens», ossia la capacità del pareggio di stimolare le spese «buone» in conto capitale. Qui, come detto, i numeri sono molto meno positivi: gli enti sono in gran parte fermi e finiscono per accumulare inutili surplus, oltre a sprecare in buona parte i bonus distribuiti dallo stato e dalle regioni.

Forse, al di là dell'auspicata stabilizzazione della normativa sugli appalti (che con il cambio di codice ha certamente rappresentato un forte freno), sarebbe necessario un ripensamento generale dei vincoli finanziari, dove il combinato disposto della legge 243/2012 e della armonizzazione rischia di rappresentare un camicia di forza.

Matteo Barbero

Obbligo pubblicazione dati dei pagamenti

21/07/2017 - IlSole24Ore

Obblighi di trasparenza a tutto tondo sui pagamenti e sui debiti delle pubbliche amministrazioni. Entro il 30 luglio tutti gli enti sono, infatti, tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati sui pagamenti per tipologia di spesa (articolo 4-bis del Dlgs 33/2013), oltre all'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (articolo 33 del medesimo decreto). L'indice, che invero fornisce la rappresentazione del ritardo medio dei pagamenti pubblici rispetto alla scadenza, deve essere riferito al secondo trimestre e accompagnato dall'indicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Ai fini del calcolo dell'indicatore devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di emissione o dalla data di stipula del contratto, ma deve essere esclusa l'Iva da corrispondere all'erario in regime di split payment. Non entrano nel calcolo neppure le fatture soggette a contestazioni o contenziosi (articolo 9 del Dcpm 22 settembre 2014). In questi casi, la data di scadenza deve essere ridefinita con decorrenza dal momento in cui le fatture diventano esigibili.

Per evidenti ragioni di certezza giuridica occorre verificare la sussistenza di puntuali contestazioni stragiudiziali o di specifico contenzioso in sede giudiziaria in relazione alle singole fatture o richieste di pagamento che si intende escludere dal calcolo dell'indicatore, non ritenendosi, invece, sufficiente la deduzione di generica, anche se complessiva, situazione di conflittualità tra il soggetto debitore (o presunto tale) e il creditore.

Devono inoltre essere pubblicati, con cadenza trimestrale ed annuale, l'ammontare

complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli enti devono, pertanto, rendere disponibile, nella sotto-sezione di secondo livello «Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti» della sezione «Amministrazione trasparente» del proprio sito istituzionale, l'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e il numero delle imprese creditrici, fra le quali, secondo un'interpretazione coerente delle disposizioni dell'articolo 33, sono da intendersi ricompresi tutti i soggetti che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi i singoli professionisti.

Per rendere trasparente l'uso delle risorse pubbliche è altresì imposto agli enti di pubblicare i dati sui pagamenti in modo da consentire la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari (articolo 4-bis comma 2 Dlgs 33/2013). A livello operativo, per individuare la natura della spesa sostenuta occorre riferirsi, secondo quanto chiarito con la delibera Anac n. 1310/16, alle tipologie di spesa relative a risorse tecniche e strumentali strettamente connesse al perseguimento della propria attività istituzionale. L'analisi pertanto dovrà essere effettuata in riferimento alle seguenti voci:

- Uscite correnti: Acquisto di beni e di servizi - Trasferimenti correnti - Interessi passivi - Altre spese per redditi da capitale - Altre spese correnti
- Uscite in conto capitale: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Contributi agli investimenti - Altri trasferimenti in conto capitale - Altre spese in conto capitale - Acquisizioni di attività finanziarie.

Per ciascuna di tali tipologie di spesa, l'Amministrazione individua la natura economica e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei beneficiari e la data di effettivo pagamento.

In assenza di una specifica indicazione normativa, ad avviso dell'Autorità, la cadenza di pubblicazione dovrebbe essere, a regime, almeno trimestrale.

Restano quindi escluse, le uscite per movimentazioni di prestiti, per il personale e per partite di giro. L'interpretazione avanzata dall'Autorità tiene conto dell'esigenza di semplificare la pubblicazione dei dati dei pagamenti, limitandola, in questa prima fase, alle tipologie di spesa a più alta necessità di monitoraggio, in quanto attinenti alle aree di rischio a rilevanza esterna: incarichi di consulenza, enti controllati, contratti pubblici di acquisizione di beni e di servizi.

L'omessa pubblicazione dei dati riferiti all'uso delle risorse pubbliche (articolo 4-bis) comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 47 del Dlgs 33/2013, che va da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Anna Guiducci - Patrizia Ruffini

Verifica equilibri e Fondo crediti di dubbia esigibilità

21/07/2017 - ItaliaOggi

Entro il 31 luglio, in occasione della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione di assestamento generale, occorre procedere a un doppio esame del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde).

In primo luogo, deve essere verificata la congruità della quota accantonata nel risultato di amministrazione, da ultimo verificata in sede di rendiconto 2016. Lo prevede la lett c) dell'art. 193, comma 2, del Tuel, imponendo di adeguare l'accantonamento in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

L'adeguamento avviene vincolando o svincolando quote dell'avanzo: 1) occorre vincolare